



Ris. mun. n° 3882 del 24.08.2020
26.08.2020

Ordinanza municipale concernente il sussidio a chi acquista benzina alchilata da utilizzare per macchinari agricoli e del giardinaggio

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e della mobilità sostenibile, anno 2020
- l'identica ordinanza che ha espletato i suoi effetti sino al 30 giugno 2020;

emana

le seguenti disposizioni concernenti la concessione di un contributo a chi acquista benzina alchilata .

1. Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale le persone domiciliate/dimoranti nel Comune di Castel San Pietro e le attività economiche con sede a Castel San Pietro che acquistano benzina alchilata per i loro macchinari agricoli e del giardinaggio con motore a 2 e 4 tempi.

2. Incentivo

L'incentivo ammonta al 50% del costo di acquisto del carburante (IVA compresa) ritenuto un contributo massimo di 15 L per nucleo familiare o attività economica.

3. Rivenditore

La benzina alchilata può essere acquistata presso qualsiasi rivenditore in Svizzera.

4. Procedura

La persona fisica o il rappresentante per l'attività economica che desidera ottenere il contributo comunale deve documentare presso la Cancelleria comunale l'acquisto della benzina alchilata tramite la presentazione della fattura o scontrino di pagamento indicante il tipo di carburante acquistato.

Il sussidio è versato immediatamente.

5. Modalità di versamento del sussidio

A condizioni adempite, il versamento dell'incentivo avverrà presso la Cancelleria comunale o su un conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

6. Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente ordinanza entra in vigore al 1° luglio 2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

È abrogata la precedente ordinanza del 16 giugno 2004.

7. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 28 agosto 2020 al 30 settembre 2020.

8. Reclamo e Ricorso

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione. Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione della decisione. Contro la decisione municipale su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione della decisione.

Il Sindaco: 
A. Ponti

PER IL MUNICIPIO
Il Segretario: 
C. Fontana

